



# COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 29 della Giunta comunale

**OGGETTO:** Nomina commissione per la valutazione offerta tecnica per l'individuazione, mediante asta pubblica del soggetto cui affidare la concessione del servizio di bar/caffetteria- nel "BAR SPIAGGIA" ubicato in C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini e manutenzione area circostante.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **trenta** del mese di **aprile**, alle ore 08.15, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Valentini Antonio - Sindaco
2. Camin Loredana - Vicesindaco
3. Pedrolli Enrico - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Pagano dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Valentini geom. Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **Deliberazione G.C. n.**

**OGGETTO: nomina commissione per la valutazione offerta tecnica per l'individuazione, mediante asta pubblica del soggetto cui affidare la concessione del servizio di bar/caffetteria- nel "BAR SPIAGGIA" ubicato in C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini e manutenzione area circostante**

Premesso:

- con determinazione n. 21 del 10.05.2017 sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione, mediante asta pubblica del soggetto cui affidare la **concessione del servizio di caffetteria-ristorazione nel "BAR SPIAGGIA" ubicato in C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini e manutenzione area circostante;**
- tale bando prevedeva di individuare l'aggiudicatario mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 17,18 e 19 della LP 23/1990 e ss.mm e della L.P. n. 2/2016, valutabile in base ad elementi tecnico-qualitativi del progetto culturale indicati in premessa ed economici rispetto il maggior rialzo sul canone annuo di concessione posto a base d'asta.
- il termine per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 12.00 di martedì 30 maggio 2017.

Accertato che entro tale termine è stata presentata n. 1 offerta e che occorre comunque procedere alla valutazione tecnico/economica della stessa.

Ricordato che l'art. 21 della LP 2/2016 e ss.mm. disciplina la composizione delle commissioni incaricate della valutazione delle offerte tecniche e dispone, al comma 6, che per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e di non particolare complessità si possa fare ricorso al personale in organico, fatti salvi i principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Richiamata altresì la disciplina statale in materia ed in particolare:

l'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

il comma 7, che stabilisce che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

il comma 3, ultimo periodo in base al quale la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

Richiamati altresì i principi di cui al D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L (artt. 4 e 36) relativi alla distinzione dei poteri tra organi politici e struttura amministrativa che portano ad escludere qualsiasi ingerenza dei primi nella attività di competenza dei funzionari comunali.

Preso atto tuttavia che l'art. 39 dello Statuto del Comune di Tenna, in conformità a quanto disposto dal sopracitato art. 4, in deroga al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa, attribuisce alla Giunta comunale la approvazione dei provvedimenti di nomina della commissioni giudicatrici di gara o di concorso.

Richiamata la convenzione, stipulata in data 07.04.2016 con i Comuni di Caldonazzo e Calceranica al Lago, per la gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, che prevede la collaborazione dei tre Comuni nelle procedure di gara descritte, anche nel mettere a disposizione il personale necessario, e ritenuto pertanto di avvalersi della collaborazione del Segretario comunale di Caldonazzo, dott. Paolo Ciresa, quale membro esperto nella Commissione tecnica.

Valutato opportuno inoltre nominare quali membri della commissione tecnica i soggetti di seguito elencati, tutti dipendenti comunali dotati di professionalità adeguata all'analisi dell'offerta relativa alla procedura di gara concorrenziale in questione:

- sig.ra Adelina Toldo: dipendente del Comune di Tenna, assegnata al Servizio commercio associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna;
- geom. Michela Pradi, dipendente del Comune di Tenna, assegnata al Servizio Tecnico associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna.

Richiamato il comma 8 dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari prescelti e ritenuto di individuare pertanto nella figura del Segretario del Comune di Caldonazzo, dott. Paolo Ciresa, la persona idonea a svolgere le mansioni di **Presidente della Commissione**.

Dato atto che le funzioni di **segretario verbalizzante** delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice sono svolte dal dipendente comunale sig.ra Adelina Toldo.

Visti gli atti di accettazione di incarico e la dichiarazione di responsabilità resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dai singoli componenti la commissione in merito all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che, in considerazione del fatto che tutti i soggetti sopra indicati sono dipendenti o amministratori comunali, non è necessario prevedere alcun compenso per la loro attività e ritenuto di stabilire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 5 della L.P. 2/2016 e ss.mm., il termine massimo di 56 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente deliberazione, per lo svolgimento delle attività di competenza della commissione tecnica

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio  
vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2  
vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e il relativo regolamento di esecuzione  
visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50

Preso atto del parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4.1.1993 n. 1 e ss.mm., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dato atto che non necessita acquisire quello di regolarità contabile non comportando alcuna nuova spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio di previsione;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 39 dello Statuto comunale

#### **DELIBERA**

1. di nominare, quali componenti della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche inerenti l'individuazione, mediante asta pubblica del soggetto cui affidare la **concessione del servizio di bar/caffetteria nel "BAR SPIAGGIA" ubicato in C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini e manutenzione area circostante**, i dipendenti di seguito elencati:

- dott. Paolo Ciresa, vicesegretario del Comune di Calceranica – con funzioni di **Presidente**;
- sig.ra Adelina Toldo
- geom. Michela Pradi

dando atto che le funzioni di **segretario verbalizzante** delle operazioni compiute dalla commissione aggiudicatrice sono svolte dalla dipendente comunale sig.ra Adelina Toldo;

2. dare atto che, in considerazione del fatto che tutti i soggetti sopra indicati sono dipendenti comunali, non è necessario prevedere alcun compenso per la loro attività;

3. stabilire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 5 della L.P. 2/2016 e ss.mm., il termine massimo di 56 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente deliberazione, per lo svolgimento delle attività di competenza della commissione tecnica;

4. di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'art 79 del TULLROCC vigente, immediatamente eseguibile per permettere l'espletamento immediato della procedura in oggetto.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Valentini geom. Antonio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Pagano dott.ssa Francesca

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*